Aggiornamento del 9 marzo 2022 - Carnet ATA

In relazione a **Carnet ATA emessi verso Russia e Ucraina**, nel caso in cui gli utenti fossero impossibilitati a eseguire le operazioni di riesportazione presso gli uffici doganali dei Paesi interessati, si raccomanda di formalizzare – senza ritardi – la reimportazione presso la dogana italiana, o unionale di ingresso, possibilmente entro la data di scadenza del Carnet ATA, così da prevenire possibili contenziosi, con conseguente successiva richiesta di pagamento dei diritti doganali.

Nel caso in cui i Carnet siano restituiti alla Camera privi delle operazioni di riesportazione e/o reimportazione, la Camera è tenuta a restituire il Carnet all'utente per la regolarizzazione presso la Dogana italiana, salvo che sia esplicitamente dichiarato che i beni non abbiano potuto lasciare il territorio estero, fornendo le motivazioni del caso.

Qualora i Carnet ATA fossero in procinto di scadere, sarebbe auspicabile richiedere l'emissione di un Carnet ATA sostitutivo, al fine di portare a termine le operazioni doganali nei tempi stabiliti, da presentare in prima istanza alla Dogana italiana per la sua validazione.
Si raccomanda, inoltre, ai titolari dei Carnet verso i Paesi interessati, l'immediata restituzione entro gli otto giorni successivi alla scadenza, qualora non sia stato possibile reperire notizie in precedenza.

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Mar 25 Giu, 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 4 (3 votes)

Rate